

FOCUS SULLE A.P.S.
Aspetti giuridici, amministrativi e fiscali
La nuova fiscalità dal 2026 per le APS



DOTT. ANDREA PUCCI

Premessa: art.6 ed art. 79 del CTS

L'**art. 6 del CTS** prevede la possibilità di esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 a condizione che:

A) l'attività prevalente rimanga quella di interesse generale benchè questa possa essere volta sia con modalità «commerciali» che con modalità «non commerciali»

B) le attività di cui all'art.6 rimangano «strumentali» e «secondarie» rispetto a quelle di cui all'art.5. secondo il **DM 107/2021** che prevede le seguenti condizioni alternative:

1) RICAVI art. 6 < 30% DELLE ENTRATE COMPLESSIVE DELL'ENTE

2) RICAVI art. 6 < 66% DEI COSTI * COMPLESSIVI DELL'ENTE

* inclusi costi figurativi ed eventuale valore normale di beni/servizi acquistati a valori non di mercato

Premessa: art.6 ed art. 79 del CTS

L'**art. 79** del CTS stabilisce:

A) la natura COMMERCIALE O NON COMMERCIALE delle ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE di cui all'art. 5 del CTS secondo un metodo «quantitativo» e non qualitativo (innovazione rispetto al TUIR).

B) la natura COMMERCIALE O NON COMMERCIALE DELL'ENTE sulla base della prevalenza delle attività commerciali (ex art 6 + ex art. 5 come sopra individuate) rispetto a quelle non commerciali.

Natura delle attività di cui agli artt. 5 e 6 del cts

COMMA 2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di **NATURA NON COMMERCIALE QUANDO SONO SVOLTE A TITOLO GRATUITO o DIETRO VERSAMENTO DI CORRISPETTIVI CHE NON SUPERANO I COSTI EFFETTIVI**, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari. (6)

COMMA 2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali **qualora i RICAVI NON SUPERINO DI OLTRE IL 6 PER CENTO I RELATIVI COSTI** per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi.

Le attività di cui all'art. 6 hanno natura COMMERCIALE.

Attività comunque non commerciali

Sono altresì considerate non commerciali:

a) le attività di cui all'art. 79, comma 3:

- ricerca scientifica (art. 5 lettera h)
- attività svolte da ex IPAB (art. 5 lettere a,b,c)

b) le attività «interne» di cui all'art. 79 comma 6:

- attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente (escluse quelle svolte contro pagamento di corrispettivi non conformi ai commi 2 e 2 bis)
- le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi
- c) attività svolte da APS previste dall'art. 85 (commi 1,2,4)

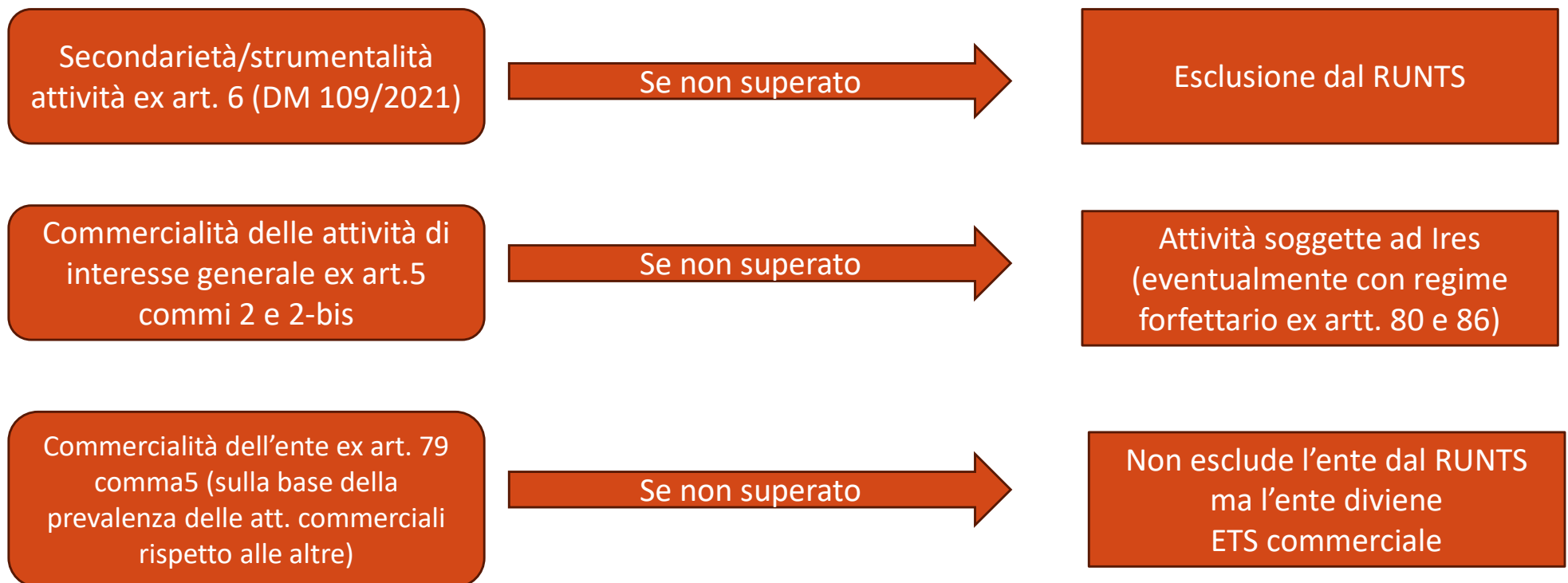
Natura commerciale o non commerciale dell'ente

5. Si considerano **NON COMMERCIALI** gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in **VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE le ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5 IN CONFORMITÀ AI CRITERI INDICATI NEI COMMI 2 E 3 DEL PRESENTE ARTICOLO.**

Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di **ENTI COMMERCIALI** qualora i proventi delle **ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, SVOLTE IN FORMA D'IMPRESA NON IN CONFORMITÀ AI CRITERI INDICATI NEI COMMI 2 E 3 DEL PRESENTE ARTICOLO, NONCHÉ LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6**, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

La natura dell'ente da n.c. a commerciale varia dall'anno in corso in cui l'ente assume natura commerciale; eccezione prevista per i primi due anni successivi all'entrata in vigore del Titolo X nei quali il cambio di veste avverrà nell'anno successivo.

I TEST DA EFFETTUARE



Art. 85 cts eccezioni alla disciplina generale

SONO COMUNQUE NON COMMERCIALI.....:

1. Non si considerano commerciali le **ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE IN DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI* EFFETTUATE VERSO PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI SPECIFICI** nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).

2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, **LE CESSIONI ANCHE A TERZI DI PROPRIE PUBBLICAZIONI** cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

CON ECCEZIONI DI CUI AL COMMA 3..... In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

* NON SI PARLA DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE.....POTREBBERO RIENTRARVI ANCHE ATTIVITA' DIVERSE DI QUELLE DI CUI ALL'ART.5 ?

Art. 85 cts eccezioni alla disciplina generale ... segue

SONO COMUNQUE NON COMMERCIALI.....:

4. Per le **associazioni di promozione sociale** ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui **finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE** effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi simili, nonché **L'ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI**, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati al comma 1;

b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dai soggetti indicati al comma 1.

«il mero utilizzo di strumenti specifici di diffusione rivolti per loro natura ad un pubblico indistinto, come, ad esempio **social network** o **sito internet**, non comporta di per se la perdita del beneficio, salvo ovviamente la dimostrazione delle finalità commerciali nell'utilizzo dei predetti strumenti» Cfr Rel. Illustrativa al CTS

Art. 85 cts – eccezioni alla disciplina generale ... segue (2)

6. Non si considerano commerciali le attività di **vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione**, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

7. I redditi degli **immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale** da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

Questa è una importante novità introdotta dal decreto Semplificazioni (art.26 DL 73/22): il vincolo di destinazione passa dagli immobili ai «redditi prodotti dagli immobili» : sono quindi esenti da IRES tutti i redditi (anche canoni di locazione di immobili posti a reddito...) purchè destinati «esclusivamente» allo svolgimento di attività istituzionale.

E' una norma già applicabile in via transitoria (Art. 104 c. 1 CTS)

Come provare l'utilizzo di proventi immobiliari ai fini istituzionali ?

Art. 85 cts – imposta intrattenimenti

5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti (ex art. 21 della Legge 383/2000)

Il regime forfettario– Art 80, CTS

Gli enti del terzo settore **non commerciali** possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di interesse generale e diverse (art 6), quando svolte con modalità commerciali (art 79, cc. 2 e 3), determinati coefficienti di redditività

RICAVI	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRE ATTIVITÀ
Fino a 130.000	7%	5%
Da 130.001 a 300.000	10%	7%
Oltre 300.000	17%	14 %

Al risultato ottenuto si somma l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli artt. 86 (**plusvalenze patrimoniali**), 88 (**sopravvenienze attive**), 89 (**dividendi e interessi**) e 90 (**proventi immobiliari**) del Tuir.

Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente (In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi).

Il regime forfettario di cui all'art. 86 cts

L'art. 86 disciplina il regime forfettario per le attività commerciali svolte dalle ODV e dalle APS.

Il requisito di accesso a questo regime è costituito da una specifica soglia di ricavi conseguiti nel precedente esercizio (o che si presuma di ottenere nel primo esercizio per gli enti di nuova costituzione).

Il comma 1 prevede che “Le ODV e le APS possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfettario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro o *alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea.*

PROBLEMA DELLA FRANCHIGIA....

Va considerato che la Direttiva 112/2006, modificata nel 2020, ha uniformato a 85mila euro la soglia di franchigia ai fini IVA (art. 284). Di conseguenza, tenuto conto della soglia armonizzata, in sede di prima applicazione, il limite di ricavi per ODV e APS che aderiscono al regime forfettario dovrebbe allinearsi al plafond di 85.000 euro, salvo eventuali deroghe concesse all'Italia per un innalzamento della soglia secondo la procedura prevista dall'art. 395 della Direttiva.

Tuttavia, dato il riferimento dell'art. 86 CTS al limite di 130.000 euro, sarebbe auspicabile un chiarimento di prassi.

Il regime forfettario di cui all'art. 86 cts

SEGUE....

Nel caso delle APS il reddito imponibile sarà determinato applicando un coefficiente di redditività pari al **3 %** (1% per le ODV) applicato all'ammontare dei ricavi.

L'ingresso nel regime avviene per opzione, mediante comunicazione nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio attività nel caso in cui si presuma la sussistenza del requisito oggettivo del volume d'affari sopra indicato. La fuoriuscita dal regime avverrà a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui venga meno la condizione per l'accesso (diversamente da quanto previsto dalla L. 398/1991 che prevede l'uscita dal regime dal mese successivo a quello di superamento del plafond).

Non si applicano ISA o parametri

Il regime forfettario di cui all'art. 86 cts

SEGUE....(2)

Fermo restando l'obbligo di conservazione della documentazione emessa e ricevuta gli enti che aderiscono al predetto regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Rimane l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Inoltre i medesimi enti sono esonerati dall'obbligo di effettuare ritenute alla fonte di cui al titolo III del Dpr 600/1973 (con l'obbligo, però, di indicare in dichiarazione dei redditi il c.f. del percettore e l'ammontare del reddito).

Ai fini Iva non viene esercitata la rivalsa di imposta per le operazioni nazionali, per quelle internazionali si farà riferimento alla disciplina generale di cui al D.P.R. 633/1972 e per le operazioni intracomunitarie a quella di cui agli articoli 38 e 41 della L. 427/1993.

Gli enti che applicano detto regime non hanno diritto alla detrazione della imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti. E' inoltre previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.

Per le operazioni per le quali le associazioni risultassero debitori di IVA, il termine di versamento è fissato per il 16 del mese successivo.

Il regime forfettario di cui all'art. 86 cts

SEGUE....(3)

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono **optare** per:

- l'applicazione dell' **iva** nei **modi ordinari**

e

- l' applicazione delle **imposte sul reddito** nei **modi ordinari** ovvero in quelli di cui all'**articolo 80**.

L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il regime forfettario di cui all'art. 86 cts

SEGUE....(4)

In caso di cambio di regime....

ai fini delle imposte sui redditi:

- I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfettario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.
- Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfettario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato secondo il medesimo regime agevolato.

Il regime forfettario di cui all'art. 86 cts

SEGUE....(5)

In caso di cambio di regime....

ai fini IVA:

- Il passaggio dal regime ordinario al forfettario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 Dpr 633/72 da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio dal regime forfettario al regime ordinario è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.
- Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui è applicata l'IVA è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità ex art. 6 DPR 633/72 e 32-bis del decreto legge n. 83 del 2012. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
- L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'IVA è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Novità IVA dal 01/01/2026 – Il dl 146/2021

Il decreto legge 21/10/2021 n. 146, convertito con mod. nella L. 215/2021, ha novellato la disciplina IVA armonizzandola con quella Unionale con la finalità di neutralizzare la messa in mora dell'Unione Europea per la **procedura di infrazione n.2008/2010** per violazione dei punti n. 2 e n. 9 della Direttiva CEE 2006/112 la quale prevede che:

- sono soggette ad IVA, fra le altre, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio di uno Stato membro, da un soggetto passivo che agisce in quanto tale
- si considera **soggetto passivo** “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, **indipendentemente dallo scopo o dai risultati dell’attività**”
- si considera attività economica “ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”

Decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 29 ottobre 2009, C-246/08



un'attività è considerata economica quando presenta carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall'autore della prestazione. E soprattutto, l'attività viene valutata di per sé, a prescindere dagli scopi perseguiti o dai risultati ottenuti, come evidenziato dalla sentenza 27 novembre 2003, causa C-497/01.

Novità IVA dal 01/01/2026 – Il dl 146/2021– segue....

A seguito di numerose proroghe (ultima il Milleproroghe 2025) dal 01/01/2026 saranno ricondotte in ambito IVA le seguenti operazioni già fuori campo ex art.4 DPR 633/72:

- e **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti **verso pagamento di corrispettivi specifici** o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto

- le **cessioni di pubblicazioni delle associazioni** sopra elencate effettuate prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali in occasione di manifestazioni propagandistiche;

la **somministrazione di alimenti e bevande effettuate da bar ed esercizi simili, a fronte di corrispettivi specifici, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale di associazioni di promozione sociale**, ricomprese fra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1992, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, nel caso in cui l'attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia resa agli associati.

Novità IVA dal 01/01/2026 – Il dl 146/2021– segue....(2)

Con decorrenza 01/01/2026 saranno introdotte inoltre, sempre in attuazione della suddetta direttiva, nuove fattispecie di esenzione IVA (**nuovo comma 4 all'art. 10 Dpr 633/72**) per cui, saranno esenti a «condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali» :

- **le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse** effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti **verso pagamento di corrispettivi specifici** o di contributi supplementari determinati, in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto
- **le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica** rese da **associazioni sportive dilettantistiche** alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di **manifestazioni propagandistiche** da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, **di promozione sociale** e di formazione extra-scolastica della persona a loro esclusivo profitto;
- **la somministrazione di alimenti e bevande effettuate da associazioni di promozione sociale**(ricomprese fra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lette. E), della legge 25 agosto 1992, n. 287), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nel caso in cui l'attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia **resa nei confronti di indigenti**.

Novità IVA dal 01/01/2026 – Il dl 146/2021– segue....(4)

CONDIZIONI PER L'ESENZIONE (nuovo comma 5 all'art. 10 Dpr 633/72)

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il **divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili** o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- 1) obbligo di **devolvere il patrimonio** dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- 2) **disciplina uniforme del rapporto associativo** e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- 3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un **rendiconto economico** e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- 4) **eleggibilità libera degli organi amministrativi**; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- 5) **intramissibilità della quota** o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Novità IVA dal 01/01/2026 – Il dl 146/2021– segue....(5)

OPERAZIONI ESCLUSE CHE DIVENTANO IMPONIBILI:



- Cessioni di beni non strettamente connesse alle prestazioni di servizi verso versamento di corrispettivi specifici (anche per APS);
- Cessioni di beni effettuate da associazioni sportive dilettantistiche;
- Cessioni di pubblicazioni effettuate ai propri associati ma non in occasione di manifestazioni propagandistiche (anche per APS);
- Somministrazione di alimenti bevande ad eccezione di quella effettuata dalle APS verso i propri associati che siano anche indigenti (esenti);

Novità IVA dal 01/01/2026 – Il dl 146/2021 – segue....(6)

OPERAZIONI IMPONIBILI CHE DIVENTANO ESENTI:



- prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona a loro esclusivo profitto

Novità IVA dal 01/01/2026 – Il dl 146/2021 – segue....(7)

Per gli enti che effettueranno operazioni attratte nel campo IVA (esenti o imponibili) sarà necessario **APRIRE LA PARTITA IVA**.

Nel caso si effettuino **operazioni esenti** si dovrà valutare:

- **richiesta dispensa dagli adempimenti ex art. 36/bis DPR 633/72**
- **separazione delle attività IVA /ESENTI (ex articolo 36 del d.P.R. n. 633 del 1972)**
- **applicazione del pro-rata sull'iva assolta sugli acquisti.**

Novità IVA dal 01/01/2026 – Il dl 146/2021 – segue....(8)

IL REGIME FORFETTARIO GIÀ IN VIGORE....

A fronte delle novità Iva descritte l'art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021, ha previsto, a valere **dal 1° gennaio 2024**, l'applicazione - ai soli fini Iva - del regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 53 a 63, della Legge 190/2014 per organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) che abbiano volumi di ricavi non superiori ai 65.000 euro.

Dal tenore letterale della norma potrebbe sembrare un regime «obbligatorio»; la prassi (precisazione Ministeriale e intervento dell'Agenzia delle Entrate a Telefisco 2024) ha preso posizione opposta.